

# REGOLAMENTO DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Monza, .....

SEZIONE A NORME GENERALI. ....	5
Art. 1 Individuazione, compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato. ....	5
Art. 2 Definizioni. ....	5
Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua.....	10
Art. 4 Ambito e efficacia del Regolamento.....	11
Art. 5 Controversie. ....	12
Art. 6 Trattamento dei dati personali.....	12
SEZIONE B – SERVIZIO ACQUEDOTTO. ....	12
Art. 7 Oggetto del servizio acquedotto. ....	12
TITOLO 1 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. ....	13
Art. 8 Tipologie di fornitura. ....	13
Art. 9 Bocche antincendio. ....	13
Art. 10 Diritto alla fornitura.....	15
Art. 11 Modalità di fornitura. ....	15
Art. 12 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua.....	16
Art. 13 Divieto di sub-fornitura. ....	17
Art. 14 Interruzione o diminuzione della fornitura. ....	17
Art. 15 Riduzione/Sospensione della fornitura .....	18
Art. 16 Modifiche alle condizioni di fornitura .....	19
Art. 17 Controlli su impianti e apparecchiature .....	19
Art. 18 Facoltà di accesso alla proprietà privata .....	19
TITOLO 2 NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO .....	19
Art. 19 Allacciamento alla rete di distribuzione .....	19
Art. 20 Gruppi di misura. ....	20

Art. 21 Impianti e reti interne dell'Utente.....	22
Art. 22 Richiesta di allacciamento .....	24
Art. 23 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore.....	24
<b>TITOLO 3 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE.</b> ....	<b>25</b>
Art. 24 Sottoscrizione del contratto .....	25
Art. 25 Deposito cauzionale.....	<del>25</del>
Art. 26 Durata del contratto. ....	26
Art. 27 Modifiche del contratto.....	26
Art. 28 Modalità di recesso dal contratto. ....	26
Art. 29 Voltura. ....	27
Art. 30 Riattivazione e subentro nella fornitura.....	28
Art. 31 Risoluzione del contratto.....	28
Art. 32 Cessione del contratto.....	28
Art. 33 Tariffe.....	<del>28</del>
Art. 34 Assicurazione a favore dell'Utente in caso di perdite occulte su impianti interni. ....	29
Art. 35 Fatturazione.....	29
Art. 36 Pagamenti.....	30
Art. 37 Interessi di mora .....	<del>30</del>
Art. 38 Rateizzazione dei pagamenti. ....	31
Art. 39 Informazioni –reclami –richieste rettifiche fatturazione.....	<del>31</del>
<b>TITOLO 4 - RESPONSABILITA'</b> .....	<b>32</b>
Art. 40 Responsabilità.....	32
<b>SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE.</b> ....	<b>32</b>
Art. 41 Oggetto. ....	32
<b>TITOLO 5 ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.</b> .....	<b>33</b>
Art. 42 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria. ....	33
Art. 43 Separazione delle reti di fognatura interne.....	34

Art. 44 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche.....	34
Art. 45 Prescrizioni per gli allacciamenti. ....	35
Art. 46 Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento.....	36
Art. 47 Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti.....	36
Art. 48 Vasche Imhoff e fosse biologiche. ....	36
Art. 49 Divieti di scarico.....	37
Art. 50 Estensione di reti fognarie private esistenti. ....	37
Art. 51 Realizzazione delle reti di fognatura esterna privata. ....	37
Art. 52 Progetto per la realizzazione di opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi. ....	38
Art. 53 Realizzazione delle opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi. ....	38
<b>TITOLO 7 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI. ....</b>	<b>38</b>
Art. 54 Autorizzazioni allo scarico.....	38
Art. 55 Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione interambito.....	39
Art. 56 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate.....	39
Art. 57 Disciplina degli scarichi di acque meteoriche.....	39
Art. 58 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali.....	40
Art. 59 Variazione degli scarichi. ....	41
Art. 60 Cessazione degli scarichi.....	41
Art. 61 Accertamenti e controlli. ....	41
<b>TITOLO 8 TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE. ....</b>	<b>41</b>
Art. 62 Tariffa del servizio di raccolta,allontanamento,depurazione e scarico (art. 155 D. LGS.152/06)	41
Art. 63 Prescrizione per l'autodenuncia annuale. ....	42

Elimi

Elimi

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Linee guida acquedotto.

Allegato 2 Linee guida fognatura.

Allegato 3 Linee guida per insediamenti produttivi.

## **SEZIONE A NORME GENERALI.**

### **Art. 1 Individuazione, compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.**

Brianzacque srl è la società totale capitale pubblico, affidataria del servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

Ai sensi dell'articolo 74, lettera r, del D. Lgs. n. 152/06 "il Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)" è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale".

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti "Gestore") ha i compiti e le attribuzioni indicati nella "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato" sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito (d'ora in avanti "Convenzione") e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in particolare:

- la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso nell'ambito del SII;
- l'allestimento e conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui; oltre che lo smaltimento dei rifiuti elencati nel secondo e terzo comma dell'art. 110 del D. Lgs. n. 152/06;
- la gestione dei sistemi di drenaggio urbano, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, con esclusione dalla competenza del Gestore la raccolta e il convogliamento di acque meteoriche ricadenti su superfici non passibili di inquinamento (aree naturali, aree afferenti al reticolo idrico principale e minore);
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 del D. Lgs. n. 152/06.

Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano d'Ambito.

### **Art. 2 Definizioni.**

#### **A) Generali (da uniformare alle definizioni date dall'autorità)**

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di Governo dell'Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito.

Ente di Governo dell'Ambito (EGA): è il soggetto le cui competenze sono definite dall'art.48 c. 2 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi Locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", nonché da ulteriori normative e disposizioni regolamentari emanate da AEEGSI in materia di Servizio Idrico Integrato.

In particolare è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del D.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 7 lettera e) del decreto legge 133/14, come convertito dalla Legge 164/14. Ai fini della presente convenzione l'EGA viene identificato con l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB.

Gestore del servizio idrico integrato o Gestore del SII: è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio.

Piano d'ambito: è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006. Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Permesso di allacciamento: permesso rilasciato dal Gestore previa verifica di conformità idraulica per collegare la rete fognatura/idrica privata a quella pubblica.

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

## **B) Acquedotto.**

Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate al consumo umano che devono soddisfare i requisiti minimi di qualità dettati dalla normativa vigente.

Allacciamento: condotta idrica allacciata alla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti.

Attivazione: si intende l'apertura della valvola posta a monte del contatore al fine di permettere il passaggio dell'acqua, attraverso lo strumento di misura, dalla rete idrica comunale all'impianto interno, a seguito di sottoscrizione di un contratto di somministrazione.

Misuratore di consumo: strumento per la misura dell'acqua fornita, installato dal Gestore.

Contatore accessibile: contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'Utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l'accesso.

Contatore ad accessibilità condizionata: contatore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del Gestore (locali appositi, vani scale, ecc.).

Contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile: atto, stipulato tra l'Utente - utilizzatore della risorsa idrica- ed il Gestore, mediante il quale Utente e Gestore si impegnano al rispetto del presente Regolamento, della Carta dei Servizi e delle norme contrattuali.

Disconnettore: valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, quando in quest'ultima la pressione è temporaneamente minore di quella della rete privata che ha o può avere perso le sue qualità sanitarie ed igieniche d'origine.

Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile cui segue la chiusura del rapporto tra l'Utente -titolare del contratto- e il Gestore.

Domanda d'allacciamento: richiesta con cui ha inizio la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.

Gruppo di misura: costituito dal contatore, saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale rubinetto di scarico, dispositivo anti riflusso.

Impianto di distribuzione interno: impianto oggetto di certificazione di sistema composto dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature installate all'interno della proprietà privata.

Letture del contatore: rilevazione da parte del Gestore, dei dati indicati dal misuratore al fine di fatturare i consumi dell'Utente.

Perdita: fuoriuscita di acqua dalle condotte e/o dagli impianti, guasto non rilevato che porta alla dispersione della risorsa idrica.

Pozzetto: manufatto che consente l'alloggio di apparecchiature interrate.

Presa: punto di innesto della condotta di allaccio sulla condotta principale.

Preventivo: valorizzazione economica per l'esecuzione dei lavori, comprensivo di indicazioni tecniche e operative per la loro esecuzione.

Listino Prezzi: Listino Prezzi approvato dall'EGA per i lavori e i servizi svolti dal Gestore, per la quantificazione e l'aggiornamento dei costi standard e parametrici relativi sia agli investimenti previsti dal Piano sia ai servizi all'utenza.

Punto di consegna: è rappresentato dal punto in cui è posto il contatore che normalmente coincide con il confine tra proprietà pubblica e privata. Diversamente è il limite di proprietà.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa, effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;

Riduzione: diminuzione dell'erogazione dell'acqua potabile.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sul contatore e sui dispositivi di intercettazione al fine di individuare o evidenziare eventuali manomissioni e/o violazioni.

Interruzione della fornitura: temporanea chiusura dell'erogazione della risorsa idrica nei casi previsti dal regolamento.

Subentro dell'Utenza: si ha subentro dell'Utenza quando si ha variazione del titolare del contratto di fornitura.

Tipologia d'Utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo dell'acqua potabile che l'Utente intende effettuare.

Utente: è l'utilizzatore dell'acqua potabile (risorsa idrica), persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile con il Gestore.

Utente residente: è la persona fisica che ha la residenza nel luogo risultante dal contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile stipulato con il Gestore;

Utente non residente: tutti gli altri Utenti.

Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità abitative per le quali il Gestore non ha stipulato singoli contratti di fornitura.

Utenze condominiali: particolare tipologia di utenza aggregata ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge.

Variazione del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile: si ha quando interviene una modifica alla tipologia di Utenza, al numero di concessioni, all'intestatario, all'uso dell'acqua potabile.

### **C) Fognatura – Depurazione.**

Acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia.

Acque estranee: acque provenienti da sorgenti, valletti, fossi di scolo, fontane, lavatoi, oppure provenienti da pompaggio di acque sotterranee allo scopo di contenimento della falda o di acque sorgive. Tra le acque estranee sono comprese anche quelle derivanti dalle perdite dell'acquedotto, che vengono in tutto o in parte drenate dalle condotte fognarie.

Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni, che generalmente non si reputano contaminate.

Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e quelle individuate dalla specifica normativa regionale (R.R. n. 3/2006 – Allegato A) ed eventualmente integrate dall'autorità competente.

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Allacciamento: opera di collegamento tra l'insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura o di collettamento.

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura: provvedimento che autorizza l'immissione di reflue industriali o acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emessi dal Gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Autorizzazione Unica Ambientale: provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo 7 titoli abilitativi ambientali previsti dalla normativa di settore, tra cui il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Si applica a tutte le imprese non già soggette ad AIA e che necessitano di almeno uno dei titoli abilitativi contemplati.

Autorizzazione Integrata Ambientale: provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattordicesimo del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto.

Dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche: dichiarazione compilata a cura del titolare dello scarico ed accertata dall'EGA di competenza a seguito della quale è possibile immettere reflui assimilabili al domestico nella pubblica fognatura.

Dichiarazione di scarico domestico da insediamenti produttivo/commerciali: dichiarazione compilata a cura del titolare dello scarico ed accertata dal Gestore con la quale si verifica che le acque reflue domestiche siano immesse in fognatura nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Gestore del S.I.I. e delle normative vigenti in materia

Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.

Fognatura mista o unitaria: sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale.

Fognatura separata: rete di fognatura costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere ed apparecchiature che, mediante l'applicazione di idonee tecnologie, consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue convogliate dalla rete fognaria.

Impianto di pretrattamento: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento.

Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata: sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.

Insedimento esistente: insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Insedimento nuovo: insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Insedimenti, installazioni o edifici isolati (nel seguito del regolamento definiti come "insediamenti isolati") (RR.03/06 art. 2): costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, le cui acque reflue domestiche o assimilate:

- se smaltite tramite un unico scarico, provengano da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate;
- se provenienti da più costruzioni indipendenti, siano smaltite tramite distinti scarichi e siano di norma caratterizzate da un carico organico complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;
- insediamenti produttivi (D.P.R. 160/2010): insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

Pozzetto di campionamento: manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura, ubicato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo ricettore e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.

Pozzetto o cameretta di ispezione: manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo del funzionamento e della condizione della rete fognaria e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.

Punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.

Rete di collettamento di interambito: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione esterni al territorio dell'EGA di Monza e Brianza,

Rete di collettamento: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ad impianti centralizzati cui convergono reflui da più Comuni.

Rete di raccolta delle acque meteoriche: l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.

Rete fognaria o fognatura pubblica: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura

inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Suolo: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.

Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento e ai regolamenti regionali.

Titolare dell'allacciamento: soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui rete di fognatura privata risulta collegata alla fognatura pubblica.

Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale.

Utente: il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

Zona servita da pubblica fognatura: area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili, da cui si originano acque reflue domestiche o assimilate, devono essere allacciati alla fognatura pubblica.

Zona temporaneamente sprovvista del servizio di fognatura: area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili del precedente punto sono sprovvisti del servizio di fognatura pubblica, ma che verranno serviti tramite l'esecuzione di appositi interventi di estensione della rete.

### **Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua.**

1. L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di sostenibilità. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue urbane.

4. Il Gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua ed energia, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di ambito.

5. Nell'ambito delle proprie attività, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

6. L'Utente è impegnato ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Allo stesso modo, l'Utente è impegnato a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.

7. L'Utente è impegnato a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite (come previsto dal D.Lgs 152/06) e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. A titolo esemplificativo non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche e/o commerciali:

- oli e grassi da attività di ristorazione;
- oli da manutenzione meccaniche;
- sostanze da sviluppo fotografie;
- colle;
- vernici;
- solventi.

8. Il Gestore si impegna a promuovere sul territorio gestito l'uso consapevole della risorsa, attraverso interventi mirati di formazione ambientale, la promozione delle Case dell'Acqua, il sostegno ad attività di tutela e promozione della risorsa idrica.

#### **Art. 4 Ambito e efficacia del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento ha validità nel territorio dell'EGA della Provincia di Monza e Brianza relativamente al Servizio Idrico Integrato affidato al Gestore.

2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Esso è parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o comunque quando ne faccia richiesta.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si osservano le norme nazionali, regionali e di settore in materia di acque e scarichi.

4. L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, qualora l'EGA di riferimento ritenesse necessario il trasferimento del SII ad altro Gestore.

5. Il presente Regolamento entra in vigore alla sottoscrizione della Convenzione di affidamento SII, a seguito di approvazione da parte dell'EGA competente e sostituisce i singoli Regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la materia. Le eventuali variazioni dovranno essere approvate dall'EGA anche su proposta del Gestore. Eventuali normative nazionali e regionali e/o disposizioni emanate dall'AEEGSII dopo l'entrata in vigore del Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, fatto salvo se necessario il suo successivo adeguamento formale.

6. Il presente Regolamento è reso pubblico nelle modalità stabilite dall'EGA MB, sul proprio sito internet e su quello del Gestore per la massima conoscibilità da parte dei Utenti. La sua adozione e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante fattura.

7. Le inadempienze alle disposizioni del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/06 art.133 comma 3 e s.m.i. in combinato disposto con la L.689/81.

#### **Art. 5 Controversie.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Monza.

#### **Art. 6 Trattamento dei dati personali.**

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il Gestore consegnerà all'Utente specifica informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali.

3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

### **SEZIONE B – SERVIZIO ACQUEDOTTO.**

#### **Art. 7 Oggetto del servizio acquedotto.**

1. Questa sezione regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti tra Gestore e Utente del servizio medesimo.

2. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata al punto di consegna dell'Utente abbia caratteristiche chimico-fisico e batteriologiche tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti.

3. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore, ivi inclusa l'interruzione elettrica, sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.

4. Sono disciplinate dal Regolamento la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell'acquedotto ed in particolare:

- le modalità di erogazione del servizio;
- le modalità di allacciamento alla rete acquedottistica;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
- la gestione amministrativa del rapporto contrattuale.

## ***TITOLO 1 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.***

### **Art. 8 Tipologie di fornitura.**

1. Sono previste le seguenti tipologie di fornitura:

#### **A. Forniture continuative:**

- **Uso domestico:** si qualifica come uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari in materia, qualsiasi utilizzo effettuato in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze;

- **Altri usi non domestici:** si qualificano come altri usi non domestici quelli finalizzati all'esecuzione di attività imprenditoriali, commerciali o professionali, le forniture per ospedali, case di cura, scuole e altri istituti di istruzione privati, convitti e carceri, alberghi, sedi di enti ed associazioni e simili, impianti sportivi ecc;

- **Uso agro-zootecnico:** si qualifica come uso agro-zootecnico l'acqua destinata esclusivamente all'attività di allevamento di animali;

- **Uso florovivaistico:** si qualifica come uso florovivaistico la fornitura per fini irrigui, esclusivamente per aziende frutticole, orticole, floricole, florovivaistiche, cerealicole e assimilate;

- **Uso pubblico:** si qualifica come uso pubblico, la fornitura relativa a sedi e pertinenze comunali/provinciali quali a titolo esemplificativo: case di riposo, uffici e sedi di biblioteche, polizia municipale, scuole, centri per anziani, centri di aggregazione, centri polifunzionali, caserme, cimiteri, strutture ricreative comunali non affidate a terzi, irrigazione parchi, giardini, rotonde e orti, campi, centri sportivi comunali, fontane pubbliche, palestre comunali uso spogliatoi, strutture ricreative comunali (bocciodromi, aree spettacoli), piscine comunali, lavaggio strade, aree mercato, parcheggi comunali, e in generale connessa ad impianti gestiti direttamente dai Comuni;

- **Uso antincendio:** si qualifica come uso antincendio la fornitura per alimentare impianti e bocche antincendio;

#### **B. Forniture provvisorie.**

- **Uso temporaneo senza contatore (consumo a forfait):** per erogazione fino a 30 giorni per fiere, mostre, circhi, giostre e simili;

- **Uso temporaneo con contatore:** per erogazione cantieri edili della durata pari alla durata della Licenza edilizia;

### **Art. 9 Bocche antincendio.**

1. Il Gestore può concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori per bocche antincendio, previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia; la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali che ne evidenzino l'assoggettabilità dell'attività.

2. I lavori inerenti queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.

3. Le reti antincendio devono essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire l'inquinamento da riflusso nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, secondo le norme tecniche riportate nel presente Regolamento.
4. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'Utente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
5. La valvola di presa all'ingresso della proprietà sarà aperta in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.
6. I canoni verranno addebitati in fattura in relazione alle tariffe vigenti.
7. Le bocche antincendio esistenti provviste dei requisiti di assoggettabilità alla normativa di prevenzione incendi, ove installate senza contatore dovranno essere obbligatoriamente dotate di contatore, secondo un programma di adeguamento stabilito dal Gestore. Le bocche antincendio non provviste dei requisiti di cui sopra saranno rimosse a cura e spese del Gestore.
8. L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e per prove tecniche di impianto sfruttando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima.
9. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, in caso di incendio l'Utente dovrà rompere il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 48 ore per il ripristino della sigillatura.
10. Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio. In tale eventualità, il Gestore deve essere immediatamente informato affinché possa rilevare la lettura in presenza di contatore ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni, allegando specifica dichiarazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.
11. L'Utente, in caso di verifica periodica degli impianti, dovrà preavvisare il Gestore entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, per permettere i necessari controlli e/o rilevamenti della lettura e la stima dei consumi in caso di utenze senza misuratore.
12. Qualora il Gestore rilevi sulla rete interna dell'Utente bocche antincendio non piombate e l'Utente mancasse di darne formale avviso al Gestore sarà applicata una penalità pari a euro 100,00 cadauna bocca non piombata replicabile nell'arco dell'anno solare, a ogni mancanza rilevata. Detta penale sarà addebitata, con apposita voce, nella fattura successiva al periodo in cui sono state rilevate le irregolarità.
13. L'Utente che fa uso improprio di una presa antincendio provvista di contatore è soggetto a penale proporzionale all'indebito consumo, oltre all'addebito dell'acqua consumata alla tariffe d'eccedenza, compresi i canoni di fognatura e depurazione.
14. Nel caso di abuso della fornitura di acqua, il Gestore, oltre alle penali sopra descritte, si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio.

## **Art. 10 Diritto alla fornitura.**

Fornitura in aree servite dalla rete di distribuzione (zone incluse nel “centro abitato” come individuato dall’art. 3 del Codice della Strada).

1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto all’erogazione di acqua per uso domestico e per gli altri usi, nei limiti di disponibilità consentiti dalla rete esistente, a fronte del versamento da parte dell’Utente dei contributi di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.
2. Le opere acquedottistiche sono realizzate dal Gestore ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio.
3. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d’uso o di interventi di trasformazione urbanistica non rientranti nella pianificazione d’ambito, le opere di adeguamento e/o potenziamento eseguite dal Gestore, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.
4. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali inclusi nella pianificazione d’ambito sono eseguiti dal Gestore e finanziati dalla tariffa del SII. E’ onere dei Comuni e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d’ambito vigente.

Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione

5. Il Gestore, in accordo con l’EGA, si impegna entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e relativi allegati, a predisporre una relazione in merito all’opportunità di attribuire direttamente in capo allo stesso, lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei piani di lottizzazione per la rete acquedottistica/fognaria.

Nelle more del perfezionamento di quanto al precedente punto, le opere attinenti al Servizio realizzate da soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, verranno concesse dall’Ente locale a titolo gratuito al Gestore stesso, che ne assicurerà l’utilizzazione per il Servizio. La data del certificato di collaudo con esito positivo eseguito dal Gestore costituisce data di accettazione delle opere ed inizio della loro gestione da parte del Gestore.

## **Art. 11 Modalità di fornitura.**

1. Per le forniture continuative, l’acqua viene di norma fornita all’Utente ad efflusso libero, misurato da contatore.
2. La pressione minima è garantita in 15 m di colonna d’acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica). Per pressioni superiori al valore minimo e fino a un massimo di 100 m di colonna d’acqua, l’eventuale riduzione della pressione è a carico dell’Utente. Qualora l’Utente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest’ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento.
3. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa.
4. Il punto di consegna è rappresentato dal punto in cui è posto il gruppo di misura, che normalmente coincide con il confine tra proprietà pubblica e privata. Per i casi preesistenti, per il quali il gruppo di misura risulta collocato in altra posizione su proprietà privata, internamente o esternamente all’edificio, il punto di

consegna diventa il confine di proprietà E' di competenza e responsabilità del privato proprietario la conduzione, manutenzione e la vigilanza da manomissioni del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al contatore. E' fatto obbligo al privato proprietario di segnalare al Gestore tempestivamente eventuali perdite presenti nel tratto di tubo ricompreso dal limite di proprietà al gruppo di misura. Nel medesimo tratto è altresì fatto divieto di installare impianti di trattamento che alterino i parametri di qualità chimico-fisica garantiti dal Gestore (come meglio specificati all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento) nonché la realizzazione di tratti che non possono essere misurati. L'EGA invita il Gestore a promuovere una campagna di sensibilizzazione a ricollocare i gruppi di misura al limite della proprietà pubblica/ privata o nelle immediate vicinanze della stessa. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell'acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini).

Per le prese antincendio già esistenti e sprovviste di contatore, il punto di consegna è individuato dalla prima valvola di intercettazione a valle della condotta di derivazione.

5. Il diametro e il tipo del contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente, alla tipologia di fornitura ed alle esigenze tecniche. Nel caso in cui il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni dell' Utente, il Gestore potrà effettuare la sostituzione a spese dell'Utente stesso, con conseguente modifica del contratto. La posizione di installazione del contatore e le modalità tecniche di realizzazione dell'allacciamento sono riportate nelle norme tecniche del presente Regolamento.

6. Il Gestore si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, incluso il gruppo di misura, sino al punto di consegna definito al comma 4, nonché dell'osservanza delle norme disposte dalle Autorità competenti. L'Utente è responsabile del manufatto di alloggiamento e/o del luogo di consegna della fornitura, sia relativamente alle misure di costruzione prescritte dal Gestore, sia alla protezione dal gelo e da danni in genere del gruppo di misura.

7. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi i costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni a causa del gelo o di danni subiti, sono a carico dell'Utente se resi necessari per incuria e/o responsabilità dell'Utente.

8. Nel caso di rilevate irregolarità derivanti da inadeguatezza dell'alloggiamento del contatore o da modifiche eseguite dall'Utente, il Gestore, invierà diffida scritta provvedendo, in caso d'inadempienza a sospendere l'erogazione dell'acqua e/o a far eseguire i lavori da proprio personale incaricato, addebitandone le spese all'Utente.

9. I reclami in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua saranno verificati dal Gestore in prossimità al punto di consegna, che interverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del SII.

10. Per l'uso temporaneo senza contatore (a forfait): il Gestore richiederà all'Utente un importo fisso non rimborsabile, a copertura delle spese di apertura e chiusura dell'allacciamento e una quota giornaliera, pari al consumo medio di 10 m<sup>3</sup> giorno della tariffa del SII del Comune di sede, moltiplicata per il numero di giorni di utilizzo richiesti all'atto della sottoscrizione del contratto. La durata della fornitura è quella dichiarata all'atto della sottoscrizione del contratto fino a un massimo di 30 giorni.

## **Art. 12 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua.**

1. Il Gestore garantisce la qualità dell'acqua fornita idonea al consumo umano in conformità alla normativa vigente.

2. L'acqua è erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nello stesso. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli indicati nel contratto.

3. Ogni modifica nell'uso dell'acqua potabile deve essere preventivamente richiesta al Gestore che provvederà, eventualmente e laddove non vi siano contrarie indicazioni sul nuovo utilizzo, a modificare le condizioni contrattuali. Nel caso in cui la comunicazione della variazione di uso non venisse effettuata, il Gestore si riserva il diritto di ricalcolo dei consumi, secondo i corretti valori tariffari, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

4. Qualora l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio pozzo privato), dovrà indicarlo all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal caso, l'Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni imposte dal Gestore per garantire la separazione e non miscelazione tra acque pubbliche e private (ad esempio, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.).

5. L'Utente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari, collaborando con il Gestore per evitare sprechi.

6. Non è prevista la fornitura dell'acqua potabile per usi irrigui se non nei casi previsti dall'art. 8 lett. a) del presente Regolamento (agrozootecnico/florivivaistico).

7. In particolari periodi dell'anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica e quando l'uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, lavaggio autovetture, ecc...) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, l'Utente dovrà, a seguito di comunicazione del Gestore, anche in assenza di specifiche ordinanze del Sindaco, eliminare tale uso o trasferirlo nelle ore di minor richiesta. Qualora persistano comunque condizioni d'insufficienza di disponibilità idrica, il Gestore si riserva di applicare progressivamente le seguenti ulteriori misure.

- sospendere in tutto o in parte le forniture per uso extra-domestico, al fine di garantire meglio le forniture per utenze sensibili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestici;
- razionare la distribuzione, per zone, all'interno del territorio caratterizzato da insufficienza idrica.

Il Gestore si impegna ad attuare nell'immediato idonee misure di emergenza e a predisporre un piano per il ripristino della normalità.

### **Art. 13 Divieto di sub-fornitura.**

Non è consentita la subfornitura di acqua nei confronti di terzi.

### **Art. 14 Interruzione o diminuzione della fornitura.**

1. Il Gestore potrà sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti e si impegna a contenere la sospensione o diminuzione della fornitura, con la maggior sollecitudine secondo quanto previsto nella Carta del SII.

2. Il Gestore non assume responsabilità per danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura determinati da fatti a lui non imputabili, quali caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atti dell'autorità, nonché da oggettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti della rete e degli impianti. Il Gestore dovrà, nei limiti del possibile, preavvisare e limitare i disagi agli utenti. In tali casi, l'Utente non potrà pretendere alcun abbuono, indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese.

3. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura senza preavviso nei casi d'interventi urgenti determinati da situazioni di pericolo;
- interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, interruzione elettrica ecc...;
- interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso e massima limitazione di tempo dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del SII;
- perdite di acqua o guasti, o su impianti interni a valle del punto di consegna;
- verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc... che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta.

4. Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, l'Utente deve provvedere autonomamente all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

#### **Art. 15 Riduzione/Sospensione della fornitura.**

1. Il Gestore si riserva il diritto di ridurre l'erogazione della fornitura per le utenze domestiche nel caso di inadempienza per morosità, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento con addebito delle relative spese, qualora l'Utente non abbia pagato la fattura nei termini previsti dalla Carta del SII.

2. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura con eventuale rimozione della presa, dietro preavviso, nei casi:

- di inadempienze da parte dell'Utente alle pattuizioni contrattuali e di tutte le prescrizioni tecniche regolamentate dal presente Regolamento;
- di prelievo fraudolento, sino a che l'Utente non abbia regolarizzato la propria posizione e provveduto all'eventuale risarcimento di danni;
- di inerzia da parte dell'Utente nel riparare le perdite a valle del contatore o nel caso di abbandono della fornitura con relativo degrado;
- mancato ripristino delle condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura;
- rifiuto a consentire l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
- rifiuto a consentire modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore;
- manomissione dei sigilli al contatore, modifiche e o spostamenti, non autorizzati, del gruppo di misura eseguite privatamente;
- l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti da un punto di vista dimensionale.

3. Le spese per la riattivazione della fornitura sono a carico dell'Utente e i tempi di realizzazione sono quelli previsti dalla Carta del SII.

4. La riduzione e/o sospensione della fornitura non libera l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e non dà diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

#### **Art. 16 Modifiche alle condizioni di fornitura.**

Il Gestore, previa decisione dell'Autorità competente, si riserva la facoltà di modificare le presenti norme qualora necessario od opportuno in relazione a oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del servizio, ovvero quando sia richiesto od obbligato da atto dell'Autorità competente o da norme d'imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, l'Utente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei SII.

#### **Art. 17 Controlli su impianti e apparecchiature.**

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzati dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

2. In caso di reiterato diniego da parte dell'Utente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso ricorrendo, se del caso, al supporto delle forze dell'ordine.

#### **Art. 18 Facoltà di accesso alla proprietà privata.**

1. L'Utente riconosce al personale del Gestore o ad altro personale da esso incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e operazioni tecniche di sospensione della fornitura.

2. In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere la fornitura del servizio fino a che le medesime siano eseguite, senza che l'Utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

### ***TITOLO 2 NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO.***

#### **Art. 19 Allacciamento alla rete di distribuzione.**

1. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete idrica principale su una strada pubblica a ridosso della proprietà del richiedente.

2. Il diametro degli allacciamenti alla rete idrica sarà definito a insindacabile valutazione tecnica da parte del Gestore in relazione al diametro della condotta stradale e all'esigenze dell'utenza.

3. Il Gestore, su richiesta, redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse tutte le opere necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.).

4. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete per nuove lottizzazioni potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade e la realizzazione delle massicciate stradali. Nel caso di situazioni

urbanistiche indefinite, il richiedente fornirà per iscritto le precisazioni in merito al posizionamento del punto di consegna, assumendo la responsabilità di quanto comunicato.

5. Ogni immobile verrà servito da un solo allacciamento dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori.

## **Art. 20 Gruppi di misura.**

### **Installazione**

1. I gruppi di misura, conformi alla normativa vigente, sono collocati al limite del confine tra proprietà pubblica e privata e comunque in luogo facilmente accessibile dall'esterno.

2. Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza.

3. In caso di straordinaria manutenzione o rifacimento integrale di impianti interni con contatore multiutenze, sarà facoltà dei clienti proprietari richiedere contatori monoutenza, previa separazione delle reti interne.

4. I contatori sono normalmente installati, secondo gli Standard definiti dal Gestore in:

**pozzetto o cameretta**, da realizzare secondo gli standard comunicati dal Gestore. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e dotato di adeguata chiusura di protezione che consenta facilmente le operazioni di lettura. Il manufatto di alloggiamento del contatore è predisposto a cura e spese dell'utente su indicazione del Gestore. E' facoltà del Gestore controllare l'opera in qualunque momento.

Qualora l'Utente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura, riporti di terreno), il Gestore potrà imporre la regolarizzazione dell'allacciamento a cura e a spese dell' Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.

Il gruppo di misura deve restare all'asciutto e quindi il manufatto dovrà essere dotato di sistema di smaltimento delle acque e costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno.

### **in nicchia con sportello**.

5. Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e l'Utente dovrà garantire la conservazione nel tempo di tali caratteristiche. Il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

6. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in pozzetto e/o nicchia, il Gestore può valutare la possibilità di installazione in luoghi alternativi ritenuti idonei (per condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza) a suo insindacabile giudizio.

7. Il contatore funzionante e dotato di regolare sigillo di garanzia è di proprietà del Gestore che lo fornisce in uso all'Utente.

8. La posa del contatore avverrà solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'Utente.

9. Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno di proprietà del Gestore, in uso all'Utente, e costituisce parte integrante del gruppo di misura, per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte dell'impianto di competenza dell'Utente.

#### **Rimozione o sostituzione.**

10. La rimozione del contatore può essere richiesta solo da parte dell'intestatario del contratto di fornitura e in forma scritta o equivalente.

11. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore o al taglio della presa, nei casi di cui al precedente Art.15 comma 2.

12. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale incaricato dal Gestore stesso. All'atto della rimozione viene redatto il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall'Utente. Copia del verbale è rilasciata subito all'Utente o in caso di sua assenza, potrà essere richiesta al Gestore.

13. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore.

#### **Spostamento.**

14. Lo spostamento del contatore è effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore.

15. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo non idoneo, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, a insindacabile giudizio del Gestore, lo stesso provvederà allo spostamento a spese dell'Utente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore, salvo lo spostamento non sia conseguente ad adeguamento a disposizioni normative.

#### **Guasti, malfunzionamenti e verifiche.**

16. Qualora l'Utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Gestore per il suo ripristino. La richiesta va inoltrata in forma scritta trasmessa via fax 039/2140074 o e-mail [informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Gestore [brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it).

17. Nel caso in cui la Società, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare e/o accreditare all'Utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. In mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. La ricostruzione dei consumi non potrà eccedere per un periodo massimo di 365 giorni.

18. L'Utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.

19. Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore può richiedere di effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso, secondo quanto previsto dalla Carta del SII.

Il Gestore offre all'utente la possibilità di scegliere tra due diverse tipologie di verifica.

La prima tipologia prevede che i tecnici del Gestore effettuino una verifica mediante confronto della misura evidenziata dal contatore con una misura campione di portata adeguata al contatore da verificare. L'esito della verifica riportato sul verbale compilato dai tecnici e controfirmato dall'utente è immediato e per questo tipo di verifica Il Gestore non richiede alcun corrispettivo economico.

La seconda tipologia prevede l'invio del misuratore ad un laboratorio specializzato. In questo caso i tecnici del Gestore preleveranno il contatore sostituendolo con un contatore nuovo. Il Gestore comunicherà per iscritto all'utente i risultati della verifica (entro 50 giorni dalla segnalazione dell'utente).

Nel caso in cui, a seguito di verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore addebita all'utente i costi dell'intervento, come da Listino Prezzi vigente.

Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o mal funzionante ovvero evidenzi una percentuale di errore in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, il Gestore provvederà alla sua sostituzione - che dovrà essere effettuata a titolo gratuito - e provvederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente (sulla base dell'errore di misurazione accertato) e alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione all'utente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del misuratore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui il gestore provvede alla sostituzione del misuratore medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto del misuratore non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il gestore può procedere alla ricostruzione dei consumi non potrà superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.

## **Art. 21 Impianti e reti interne dell'Utente.**

1. Per la realizzazione di impianti e reti interne dell'Utente, di seguito si indicano, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune norme tecniche di realizzazione:

- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sotto passare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;

- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- è vietato collegare l'acqua provenienti da pozzi e/o sorgenti private alla rete interna collegata alla rete di acqua potabile del Gestore.

2. E' vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'Utente si approvvigionerà di idonei serbatoi di accumulo a vaso chiuso o aperto e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto serbatoio.

3. L'Utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, serbatoi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all'antincendio.

4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità circa la rumorosità dell'impianto interno o a eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale entro il limite di cui all'art. 11 comma 2.

5. E' vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura.

6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente.

7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi.

8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, deionizzatori, etc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del Gestore.

9. Il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, etc.) dovrà essere a quota superiore a quella del troppo pieno dei servizi stessi.

10. E' vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gli Utenti che realizzeranno tali derivazioni.

11. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore installerà un unico contatore generale ed emetterà una sola fattura relativa ai consumi rilevati dallo stesso. Ogni Utente ha facoltà di collocare, a sua cura e spese, un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.

### **Perdite su impianti e reti interne**

12. L'Utente dovrà verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà. L'Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.

13. Il Gestore non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite e si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito.

### **Art. 22 Richiesta di allacciamento.**

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore secondo le modalità previste nella Carta del SII. Il Gestore può, per ragioni oggettive e motivandone la causa, respingere, stante le condizioni infrastrutturali esistenti, la richiesta avanzata.

2. La domanda deve essere compilata per intero senza tralasciare alcuna delle informazioni richieste; in ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.

3. In seguito alla formale accettazione da parte dell'Utente del preventivo, i lavori saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta del SII.

4. Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete.

### **Contributi di allacciamento.**

5. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto, l'Utente deve corrispondere in via anticipata al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.

6. Il pagamento del contributo di allacciamento non dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.

### **Art. 23 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore.**

1. Coloro che si approvvigionano da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, sono tenuti a propria cura e spese all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità di acqua prelevata. Gli strumenti di misura devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.

2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata al Gestore.

3. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi manomissione del contatore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.

4. I soggetti che si approvvigionano da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto devono comunicare al Gestore, contestualmente alla denuncia annuale per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'articolo 61 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:

- la matricola del contatore installato;
- la lettura rilevata al 31/12 di ciascun anno;

- i metri cubi misurati al 31/12 di ciascun anno.

5. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti aumentato del 25%.

### ***TITOLO 3 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE.***

#### **Art. 24 Sottoscrizione del contratto**

1. La fornitura viene effettuata solo dopo la stipula tra l'Utente ed il Gestore di contratto di somministrazione per l'uso dichiarato dall' Utente. Il contratto può essere intestato ad una sola persona fisica/giuridica.

2. Il perfezionamento del contratto avviene solo con la sottoscrizione dell'apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura e con l' avvenuto pagamento del preventivo per l'allacciamento, qualora previsto.

3. Il contratto di somministrazione si intenderà comunque perfezionato, qualora lo stesso debba essere rinviato via posta al Gestore e l'utente ometta di trasmetterlo, entro 30 giorni dal suo ricevimento, con conseguente accettazione di tutte le condizioni in esso previste

4. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:

- a) il proprietario dell'immobile;
- b) il titolare di un diritto reale o personale di godimento (affittuario, conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, etc.);
- c) l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali;
- d) il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.

5. Se il richiedente non è il proprietario dell'immobile per il quale si richiede la fornitura, il contratto deve essere corredato da documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di godimento.

6. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli Utenti con gravi posizioni debitorie nei confronti del Gestore, fino a che le stesse non siano state estinte.

7. La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alla normativa tecnica vigente. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione che ne attesti la conformità e di rifiutare o sospendere la fornitura per le installazioni non conformi.

8. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto e i rapporti tra Gestore ed Utente saranno regolati secondo quanto previsto nell'articolo 21 comma 11 del presente Regolamento.

#### **Art. 25 Deposito cauzionale.**

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Utente si impegna al versamento del deposito cauzionale addebitato in fattura nei termini e nella misura stabilita con deliberazione dell'AEEGSI ed è variabile in funzione della tipologia di fornitura.

2. Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli Utenti con domiciliazione bancaria o postale delle fatture.

3. Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'Autorità competente e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in fattura.

4. Il deposito cauzionale è restituito previa verifica dell'assenza di insoluti, sulla prima fatturazione utile dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi maturati fino alla data di riaccredito.

5. In caso di insoluto, il Gestore provvederà a conguagliare i propri crediti con il deposito cauzionale nei termini e nei modi stabiliti dall'Autorità competente, fatta salva ogni ulteriore azione derivante dal contratto e dalle disposizioni vigenti.

6. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 gg solari dalla data di disattivazione/subentro, ovvero di voltura, della fornitura.

#### **Art. 26 Durata del contratto.**

Il contratto di somministrazione dell'acqua per forniture definitive è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di disdetta da comunicare in forma scritta con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

#### **Art. 27 Modifiche del contratto.**

1. L'Utente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, con apposita domanda corredata della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo, rientrano in questa ipotesi:

- la variazione della tipologia di fornitura;
- la variazione del diametro del contatore;
- i cambiamenti di ragione o di denominazione sociale;
- la variazione di sede o domicilio o indirizzo di recapito delle fatture;
- la trasformazione o la fusione della società;
- la variazione dell'amministratore, in caso di utenze intestate al condominio.

2. Se la modifica comporta un intervento del Gestore, verrà redatto un preventivo tecnico economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del preventivo per i nuovi allacciamenti.

3. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di non accettare la modifica richiesta, con decisione motivata.

#### **Art. 28 Modalità di recesso dal contratto.**

1. L'Utente che ha presentato disdetta continuerà a essere responsabile degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto sino alla data di scioglimento dello stesso.

2. In caso di disdetta con richiesta di rimozione del contatore, lo scioglimento del contratto avverrà con la sua rimozione, entro i termini previsti dalla Carta del Servizio.

3. In caso di disdetta con contestuale perfezionamento del subentro, gli obblighi contrattuali per l'Utente che ha presentato disdetta si estinguono all'atto della sottoscrizione del contratto da parte dell'Utente subentrante.

## **Art. 29 Voltura.**

1. La richiesta di voltura (intendendosi con tale termine la richiesta di attivazione con contestuale variazione nella titolarità del contratto con punto di consegna ancora aperto) può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata.

2. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il Gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

4. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, entro 45 giorni solari dalla data di richiesta voltura.

5. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata limitata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

6. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza deve, entro 90 giorni dalla data del decesso, richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore mediante presentazione di:

- a) apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

In tale caso, il Gestore:

- a) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- b) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

7. Nel caso in cui il Gestore venga a conoscenza del decesso dell'intestatario del contratto, senza che sia stata richiesta voltura, può procedere alla chiusura del punto di consegna.

### **Art. 30 Riattivazione e subentro nella fornitura.**

1. La riattivazione della fornitura ovvero il subentro (intendendosi con tale termine la richiesta di attivazione con contestuale variazione nella titolarità del contratto con punto di consegna chiuso) della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.

2. Il Gestore potrà, per motivate ragioni da comunicarsi all'intestatario del contratto, non dar corso a richieste di riattivazione/subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà od ente preposto nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti in situazione di pericolo.

3. In caso di successione, per atto tra vivi, nella titolarità della proprietà o del diritto reale o personale di godimento dell'immobile servito, il precedente titolare dovrà dare disdetta, tramite l'apposito modulo e il nuovo titolare dovrà contestualmente presentare domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo il relativo modulo corredato della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo rientrano in questa ipotesi:

- la compravendita dell'immobile;
- la costituzione di un diritto di usufrutto;
- la cessazione e la nuova stipula di un contratto d'affitto o di locazione.

4. Agli effetti del rapporto tra Gestore ed Utente, la sottoscrizione della domanda di subentro/cambio intestazione equivale a quella di un nuovo contratto.

5. In caso di domanda di subentro per presa antincendio, dovranno essere prodotte le documentazioni progettuali previste dalle normative vigenti.

6. Il proprietario e il titolare del diritto reale o personale di godimento restano obbligati in solido al rispetto delle condizioni contrattuali.

7. Le medesime disposizioni operano anche per il caso di affitto d'azienda.

### **Art. 31 Risoluzione del contratto.**

Il Gestore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4 comma 7, può risolvere il contratto, a norma degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile nei casi di grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per inadempimento agli obblighi prescritti dagli articoli 9, 11, 12, 13, 15 comma 2, 18, 19, 21, 22, 24, 32, 40, 49 del Presente Regolamento nonché per presentazione di dichiarazioni mendaci.

### **Art. 32 Cessione del contratto.**

1. L'Utente non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto del Gestore.

### **Art. 33 Tariffe.**

1. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono stabilite dall'Autorità competente ed applicate dal Gestore previa opportuna comunicazione in fattura e pubblicazione sul sito del Gestore.

2. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare. In questo caso l'intestatario ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

4. Per ottenere eventuali agevolazioni tariffarie previste dall'Autorità competente, l'Utente e dovrà avanzare al Gestore richiesta documentata nei termini e modi stabiliti. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione in fattura e sul sito internet o tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto previsto dall'Autorità competente.

#### **Art. 34 Assicurazione a favore dell'Utente in caso di perdite occulte su impianti interni.**

1. Dal 1 Gennaio 2017, gli Utenti avranno la possibilità di aderire ad una forma assicurativa a copertura di maggiori consumi dovuti a perdite occulte nella rete interna di proprietà.

Per perdita occulta di acqua si intende la dispersione e/o perdita di acqua derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito di rottura della condotta a valle del contatore, per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

L'adesione alla polizza collettiva è su base volontaria e la disciplina ed il funzionamento di tale forma assicurativa saranno regolati mediante apposite condizioni di assicurazione disponibili sul sito internet [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it) - AREA CLIENTI.

2. Per la gestione della fase transitoria, consultare il sito [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it), dove è disponibile la procedura per la richiesta di rimborso delle perdite idriche. (Servizi/Acquedotto/Servizi per i cittadini/Rimborso perdite idriche).

#### **Art. 35 Fatturazione.**

1. La fattura comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altre voci.

2. L'Utente che non possono allacciarsi alla pubblica fognatura in quanto residenti in strade non dotate di condotto fognario e/o comunque il cui punto di scarico si trova ad oltre 50 metri dal condotto fognario pubblico, devono provvedere in proprio alla depurazione dei reflui.

3. Le modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione oggetto di Fatturazione è indicata all' articolo 62 del presente Regolamento.

4. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del Servizio. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi.

5. E' facoltà dell'Utente comunicare al Gestore direttamente la lettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare gli Utenti sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura.

6. L'Utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o a personale dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di assenza, l'Utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il Gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentire la lettura da parte di un proprio incaricato.

7. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.

8. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicatore del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.

9. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.

10. La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento della fattura, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata del Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati.

11. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell' Utente e in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, ferma restando l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Prezzario in vigore e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 31. Il consumo sarà determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche. In tali casi, il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente dalla data di sostituzione del contatore con funzionamento anomalo e per un periodo pari a quello di malfunzionamento stimato e comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'intestatario del contratto di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti.

12. Di norma le forniture sono fatturate alternando l'addebito di consumi presunti e consumi a saldo, con conguaglio in base al consumo registrato tra le letture effettive e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

13. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura.

14. Contestualmente agli importi per consumo, saranno addebitati altri importi eventuali quali: quote fisse, tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio, corrispettivi per servizi accessori forniti dal Gestore, rimborsi di spesa, deposito cauzionale, imposta di bollo, arrotondamenti degli importi fatturati, interessi di mora per ritardati pagamenti, indennizzi, penali spese per esazione.

### **Art. 36 Pagamenti.**

1. Le fatture devono essere pagate integralmente entro le scadenze indicate sulle medesime e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

2. Le fatture vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario del contratto secondo quanto previsto nella Carta del Servizio. Per gli utenti che adottano la modalità di pagamento con addebito bancario o postale, il Gestore rende disponibile la possibilità di ricevere e scaricare le fatture in formato elettronico.

### **Art. 37 Interessi di mora**

1. Il Gestore comunica su ciascuna fattura emessa l'eventuale situazione debitoria riferita alle fatture precedenti.

2. In caso di ritardato pagamento oltre termine indicato in fattura, il Gestore applica gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, addebitati sulla prima fattura utile.

3. In caso di rilevato mancato pagamento entro ulteriori 10 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, il Gestore invia all'Utente tramite R.R. un sollecito/diffida pagamento e contestuale messa in mora ex art. 1219 c.c., contenente il dettaglio della situazione di morosità, le modalità di pagamento degli arretrati, il preavviso

di limitazione del servizio in caso di persistenza dello stato di morosità e l'eventuale avvio delle azioni di recupero forzoso del credito.

4. L'ulteriore inosservanza da parte dell'Utente del sollecito di cui al precedente comma determinerà l'emissione di un ultimo avviso, con contestuale comunicazione, nel caso di perdurare dello stato di morosità, di limitazione dell'erogazione della fornitura.

5. In caso di limitazione per morosità, il Gestore si impegna al ripristino del servizio entro due giorni feriali dal ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'insoluto da parte dell'Utente.

6. In caso di contestazione relative al pagamento di fatture dall'avvio della procedura di reclamo e sino alla sua decisione finale, sono sospesi i termini per il pagamento delle fatture; in tal caso il ritardo nel pagamento delle fatture non determina la limitazione del servizio.

### **Art. 38 Rateizzazione dei pagamenti.**

1. Il Gestore garantisce all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento della fattura qualora la stessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle fatture emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

2. Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, Gestore riconosce all'utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

3. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:

1. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
2. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire del giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato (D. Lgs 231/2002).

4. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia del 100% di cui sopra sia superata a causa di:

1. prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili a Gestore;
2. la presenza di elevati conguagli, derivante dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia per cause imputabili a Gestore.

5. Il Gestore si impegna ad agevolare, tramite rateizzazione di pagamento, gli utenti che versino in particolare stato di disagio, secondo le modalità reperibili sul sito [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it).

### **Art. 39 Informazioni –reclami –richieste rettifiche fatturazione.**

1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti.

2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, ai singoli condomini allegando un documento comprovante la residenza nel condominio stesso.

3. Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta del Servizio.

4. Nel caso in cui l'utente rilevi consumi (letture) o addebiti anomali (prima di effettuare il pagamento della fattura) è tenuto (entro il termine di pagamento della stessa) a contattare il Gestore, segnalando l'anomalia.

Nel caso la contestazione avvenga a seguito del pagamento di una fattura già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione è possibile richiedere la “Rettifica della fatturazione”, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

#### ***TITOLO 4 - RESPONSABILITA’.***

##### **Art. 40 Responsabilità.**

1. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell’Utente a valle del punto di consegna.
2. L’intestatario del contratto, anche in caso di voltura/subentro/ nuova intestazione, dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate. Ciò vincolerà l’esecuzione delle opere previste da parte del Gestore.
3. L’intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell’impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate .
4. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell’impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.

#### **SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE.**

##### **Art. 41 Oggetto.**

Questa sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del presente Regolamento.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06, e dalla normativa regionale di riferimento sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all’esercizio e all’utilizzo del servizio, sono fissati i limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dai Clienti del servizio.

Sono oggetto della presente sezione del Regolamento:

- il procedimento di allacciamento alla rete fognaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;
- le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l’immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie;
- i criteri di ammissibilità nelle reti fognarie delle acque reflue industriali, di quelle assimilate alle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche in presenza di vincoli di legge, proposti dal Gestore e adottati dall’EGA ai sensi dell’art. 107 comma1 del D.Lgs.152/06, in base alle caratteristiche degli impianti di

trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/06;

- il controllo degli scarichi immessi nelle reti fognarie pubbliche, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;

- le modalità di determinazione e fatturazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

Sono integrate le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

## ***TITOLO 5 ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.***

### **Art. 42 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria.**

1. Ai sensi della normativa pro-tempore vigente, gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di prima pioggia e più in generale qualsiasi tipologia di scarico inviato in pubblica fognatura, originati all'interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Nel caso in cui sia presente la rete fognaria, per le zone incluse negli agglomerati, è fatto obbligo di procedere ad allacciarsi alla pubblica fognatura anche con reti in pressione attraverso l'installazione di stazioni di sollevamento. Si stabilisce quale limite di fattibilità tecnico/economica la distanza di m. 50 dalla rete fognaria pubblica esistente. In questo caso, il Gestore, in presenza di più richieste di allaccio insistenti sul medesimo tracciato stradale, s'impegna ad individuare la miglior soluzione tecnico/economica finalizzata alla funzionalità del Servizio.

3. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n° 152/06, dai Regolamenti Regionali n.03/06, n.04/06 e loro modificazioni ed integrazioni.

4. Se il Gestore esegue estensioni della rete fognaria, collegata, nel caso di rete nera o mista, ad idoneo impianto di trattamento, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di ordinanze comunali che richiamino i titolari degli scarichi esistenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria.

5. Nel caso in cui l'estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso dal Gestore e, comunque presa in carico a seguito di proprio collaudo positivo, rimane l'obbligo per i nuovi utenti di richiedere al Gestore permesso all'allacciamento in fognatura. Nel caso particolare in cui non sia già stato realizzato dal soggetto terzo il tratto di allacciamento su suolo pubblico, quest'ultimo sarà realizzato dall'Ente Gestore con spese a carico del richiedente.

6. Nel caso in cui i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio, l'Ente Gestore comunicherà alle Autorità competenti i casi di inadempienza per i successivi provvedimenti di legge, nonché, dalla data del collaudo, ad applicare la tariffa corrispondente all'uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura.

7. Nelle zone non rientranti negli agglomerati urbani e, pertanto, non urbanizzate, gli scarichi in altri corpi ricettori, diversi dalla pubblica fognatura, sono ammessi solo nel più scrupoloso rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei prescritti obblighi di autorizzazione. E' opportuno che gli impianti interni

vengano realizzati in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento, in particolare in ordine alla separata raccolta delle acque meteoriche e delle altre tipologie di reflui generate dall'insediamento, così da assicurare la futura allacciabilità alla rete fognaria nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

#### **Art. 43 Separazione delle reti di fognatura interne.**

1. Le reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, devono essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente:

- per utenze residenziali:
  - ✓ le acque reflue domestiche;
  - ✓ acque meteoriche;
  
- utenze non residenziali:
  - ✓ acque reflue domestiche;
  - ✓ Acque reflue assimilate alle domestiche;
  - ✓ acque reflue industriali qualora presenti;
  - ✓ le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, così come definite dal Regolamento Regionale n. 4/06 ;
  - ✓ le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 57 del presente Regolamento relativamente al divieto di scarico di acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, nel caso in cui la rete fognaria pubblica recipiente sia del tipo separato, sarà oggetto di valutazione tecnica/idraulica la possibilità, da parte del Gestore, di autorizzare allacciamenti separati per le acque meteoriche.

3. Nel caso in cui la rete fognaria pubblica recipiente sia di tipo misto, qualora ci siano le condizioni di scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, e lo scarico dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Gestore.

#### **Art. 44 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche.**

1. Il proprietario dell'immobile, che richiede l'allacciamento presenta la relativa domanda al Gestore, corredata dalla documentazione richiesta.

2. Le opere di allacciamento alle reti fognarie pubbliche dal punto di conferimento, posto in prossimità del confine di proprietà privata, fino alla rete fognaria ricevente sono realizzate dal Gestore, salvo diversa indicazione.

3. In casi eccezionali in funzione della tipologia delle opere da realizzare ovvero in presenza di opere di urbanizzazione già in corso o di particolari criticità, le opere di allacciamento possono non essere realizzate dal Gestore; spetta comunque a quest'ultimo autorizzarne la realizzazione, con la prescrizione del rispetto del presente Regolamento e la verifica, attraverso specifico sopralluogo in cantiere, dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Gli oneri del sopralluogo sono a carico dell'Utente e sono determinati nel Prezzario in vigore.

4. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e sono determinati nel rispetto del Prezzario in vigore.

5. La tempistica per la preventivazione e l' esecuzione dei lavori di allacciamento è definita nella Carta dei Servizi, tenendo conto di eventuali sospensioni per ottenimento del permesso di manomissione suolo pubblico.

6. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione all'allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico, fermo restando il rispetto del presente Regolamento.

7. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche da insediamenti produttivi, il titolare dell'attività dovrà presentare la "dichiarazione di scarico domestico da insediamento produttivo commerciale", nelle modalità prevista dal presente regolamento e dalla Carta dei Servizi.

8. Nel caso di scarichi di acque meteoriche, in ottemperanza alle disposizioni del PTUA, il Gestore potrà richiedere ai gestori di insediamenti produttivi l'eliminazione di parte o della totalità delle acque meteoriche non soggette a RR4/06 recapitate in pubblica fognatura. In via generale, lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n 4/06, e fuori dai casi di cui ai seguenti commi deve ritenersi non ammissibile.

9. Al fine di ottemperare alle disposizioni del Piano di Tutela e Uso delle Acque di tempo in tempo vigente, il Gestore potrà richiedere al titolare dello scarico di presentare, per la relativa approvazione presso gli uffici del Gestore medesimo, un progetto finalizzato alla riduzione o eliminazione delle portate meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora, attività soggette al R.R. n. 4/06) recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. n. 4/06.

10. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche non disciplinate dal R.R. n. 4/06, il progetto di cui al punto precedente dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le eventuali possibili misure atte a ridurre anche parzialmente le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.

11. I progetti presentati ai sensi del presente articolo dovranno contenere un cronoprogramma per la realizzazione delle opere previste, da sottoporre alla valutazione del Gestore, secondo la complessità delle opere stesse.

12. L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte del Gestore della capacità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e delle norme richiamate nel Regolamento.

#### **Art. 45 Prescrizioni per gli allacciamenti.**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 42, ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria preferibilmente separatamente, il Gestore può comunque autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili.

2. È vietato:

- l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore al terzo medio superiore della rete fognaria pubblica senza l'inserimento di una adeguata valvola di ritegno;

- l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale, fatto salvo il ricorrere delle condizioni di cui al comma precedente.

3. È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in funzione di quanto già predisposto.

#### **Art. 46 Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento.**

1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione del tipo Braga Sifone Ispezione, come indicato nelle linee guida allegate al presente Regolamento. La cameretta realizzata, in prossimità del limite della proprietà, all'interno della stessa, deve essere facilmente accessibile dall'esterno ed avere dimensioni adeguate.

2. Tutti gli scarichi devono essere campionabili separatamente così come previsto dalla vigente normativa. A tale scopo si dovranno installare idonei pozzetti di campionamento aventi le caratteristiche di cui allo schema linee guida insediamenti produttivi allegate al presente Regolamento, su ognuna delle reti interne separate ai sensi del precedente art. 44, prima della confluenza con le reti di valle, nonché in corrispondenza di ogni allacciamento alla rete pubblica immediatamente a monte della cameretta di ispezione del tipo B.S.I.

3. Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento che dovrà essere mantenuto accessibile immediatamente a valle del sistema di trattamento.

#### **Art. 47 Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti.**

1. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti fognarie che comportino modifiche agli allacciamenti o nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli allacciamenti stessi, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti con oneri a totale suo carico.

2. Qualora, per necessità del titolare dell'allacciamento, si dovessero introdurre delle modifiche agli allacciamenti esistenti, previa valutazione da parte del Gestore, le medesime per la parte su suolo pubblico saranno eseguite dal Gestore, mentre per la parte su suolo privato dovranno essere realizzate direttamente dal richiedente previo autorizzazione da parte del Gestore, il tutto con spese a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 48 Vasche Imhoff e fosse biologiche.**

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, possono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche).

2. Nei casi in cui è autorizzata la dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, previa autorizzazione di fattibilità da parte del Gestore, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alla bonifica dei manufatti, all'espurgo completo del materiale presente ed alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti.

3. Tutti gli allacciamenti di fognatura alle reti fognarie pubbliche, non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche), fatta salva la necessità del titolare dello scarico di adeguarsi ai criteri di cui sopra, una volta che si sarà provveduto a connettere le reti fognarie ancora sprovviste di tale servizio agli

impianti di trattamento dei reflui urbani. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.

#### **Art. 49 Divieti di scarico.**

1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di scarichi che possano:

- arrecare danno alla salute pubblica e al personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità delle fognature e dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
- pregiudicare lo smaltimento dei fanghi.

2. È vietato altresì lo scarico in reti fognarie di rifiuti derivanti dall'utilizzo dei trituratori fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e previo nulla osta da parte del Gestore.

3. Gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.

#### **Art. 50 Estensione di reti fognarie private esistenti.**

1. L'estensione delle reti fognarie private esistenti, che recapitano o sono destinate a recapitare reflui urbani negli impianti di trattamento acque reflue, sono soggette:

- alle disposizioni tecniche del presente Regolamento;
- al preventivo parere del Gestore, i cui oneri sono stabiliti dal Prezzario in vigore, che si esprimerà in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche e costruttive;
- alla capacità delle reti e degli impianti. È onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'Ambito vigente.

2. Le reti fognarie il cui tracciato planimetrico si sviluppa all'interno di un'area di rispetto di un pozzo idrico dovranno presentare inoltre le garanzie di tenuta previste dalla D.g.r. 10 aprile n.7/12693 del 2003.

3. Nel caso in cui le reti siano costruite da un soggetto diverso dal Gestore si applicano i successivi articoli 52 e 53.

#### **Art. 51 Realizzazione delle reti di fognatura esterna privata.**

1. Per fognatura esterna privata si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati, che si sviluppano su aree pubbliche o di futura cessione al servizio pubblico e quindi destinate a rientrare nella definizione di rete fognaria pubblica.

2. I condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria pubblica sono considerati come parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica o privata di futura cessione, in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

3. Ogni altro condotto, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune, è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del regolamento Edilizio e d'Igiene nonché del presente Regolamento.

**Art. 52 Progetto per la realizzazione di opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi.**

1. Il progetto per la realizzazione di opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi, redatto in conformità alle linee guida allegate al presente Regolamento e completo di tutti gli elaborati richiesti, incluso il pagamento degli oneri connessi, dovrà essere direttamente inviato in formato cartaceo (1 copia) e digitale al Gestore che si esprime sul progetto con eventuali prescrizioni, entro 30 giorni, fatte salve eventuali integrazioni richieste.

2. In particolare, qualora fosse prevista la realizzazione di impianti di sollevamento, i progettisti dovranno presentare anche un progetto esecutivo dell'impianto elettrico e dell'impianto di sollevamento (pompe, piping, elettronica di bordo ecc.)

**Art. 53 Realizzazione delle opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi.**

1. La realizzazione delle opere fognarie di urbanizzazione, a scomputo degli oneri dovuti, è ammessa solo su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, acquisito il parere favorevole del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a spese dei lottizzanti. Il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90 gg dalla richiesta, la richiesta decorrerà dalla data di pagamento dei relativi costi, in conformità al Listino Prezzi in vigore, da parte del lottizzante. Il verbale di collaudo della rete fognaria, parte integrante del più generale certificato di collaudo, deve essere corredato dagli elaborati grafici delle opere realizzate in formato cartaceo e digitale (planimetria con tracciati, profilo longitudinale delle condotte, con relativa relazione tecnica), tale documentazione deve essere fornita a cura del lottizzante. La data del verbale di collaudo con esito positivo costituisce data di accettazione delle opere e di inizio della loro presa in carico da parte del Gestore.

2. Il Comune ha l'obbligo d'informare il lottizzante ad adempiere a quanto riportato al punto 1.

3. Il Gestore non prenderà in consegna opere non collaudate dai propri tecnici incaricati.

***TITOLO 7 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.***

**Art. 54 Autorizzazioni allo scarico.**

1. Ai sensi del D.Lgs. n°152/06, della D.G.R. 8/11045 del 2010, nonché del D.P.R. 59/13, gli scarichi in rete fognaria di reflui industriali e di acque soggette al R.R. n° 4/06 art. 3, sono soggetti a preventiva autorizzazione/titolo abilitativo. L'EGA acquisisce il preventivo parere tecnico del Gestore ai sensi della DGR 8/11045 del 2010.

2. Nel caso in cui i servizi di fognatura e depurazione siano erogati da gestori di Ambiti diversi, l'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del/i parere/i del/i Gestore/i competente/i per servizio erogato, sino ad operatività dell'Ufficio Unico Autorizzazioni dei Gestori (ad oggi denominati "Uffici a Responsabilità Unificata Gestione Clienti Industriali").

3. Il Gestore potrà prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle norme vigenti e senza che consegua alcun pregiudizio per l'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

4. Nei casi di scarichi di acque reflue industriali, il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi, al fine di uniformare le portate delle acque reflue scaricate in rete fognaria.

#### **Art. 55 Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione interambito.**

L'EGA competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 nonché a rilasciare i pareri di competenza relativi alle AIA, alle autorizzazioni energetiche, alle AUA di cui al DPR n. 59/2013, alle autorizzazioni uniche ex art. 208 del D.Lgs 152/06, ai procedimenti di MISE ed alle operazioni di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06, è quella nel cui territorio è sito lo scarico dell'insediamento produttivo da autorizzare.

#### **Art. 56 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate.**

1. Gli scarichi in reti fognarie pubbliche di acque reflue domestiche, così come definite ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 art.74, comma1 lettera g), sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa in materia di scarichi e delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui al D.Lgs. n. 152/06 art.101, comma7, lettera e) (acque reflue assimilate) sono ammessi purché rispettino le disposizioni del Regolamento Regionale n.3/06.

3. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui al D.Lgs 152/2006 smi art.101 comma 7 lett. a) b) c) d) f) sono ammesse nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.

4. Gli scarichi di acque reflue assimilate ai domestici sono comunque soggetti al "Regolamento di assimilazione" emanato dall'EGA della Provincia di Monza e Brianza.

5. Ai fini dell'assimilazione, il titolare dello scarico, qualora vi siano i requisiti, presenta (come da modulistica vigente) richiesta/comunicazione di assimilazione ad acque reflue domestiche ai sensi della DGR 8/11045 del 2010.

#### **Art. 57 Disciplina degli scarichi di acque meteoriche.**

1. Lo scarico in reti fognarie pubbliche di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne individuate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, art.3 e di acque meteoriche di seconda pioggia di cui sia stato accertato l'inquinamento ai sensi del 3° e 4° comma del citato art. 3, sono soggette a preventiva autorizzazione ai sensi di legge e secondo le modalità di cui all'art. 54 del presente Regolamento.

2. La separazione delle acque di prima pioggia destinate al recapito in rete pubblica deve essere effettuata secondo le modalità contenute nel Regolamento Regionale n° 4/06 art. 5.

3. Gli scarichi di acque meteoriche soggette alle disposizioni del R.R. 4/06 sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. n°152/06, parte terza, allegato 5.

4. La raccolta delle acque meteoriche soggette alle disposizioni del R.R. 4/06 all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata, secondo le disposizioni del Regolamento medesimo, dotata di idonei pozzetti di campionamento, prima di ogni recapito finale.

5. Nelle zone servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta separata delle acque di origine meteorica le acque meteoriche non regolamentate ai sensi del R.R. n. 4/06 e acque di seconda pioggia,

qualora non fosse possibile la dispersione in loco o lo scarico in acque superficiali, potranno essere recapitate nelle reti meteoriche pubbliche secondo le disposizioni specificamente impartite dal Gestore.

6. Gli scarichi di acque meteoriche soggette alle disposizioni del R.R. 4/06 in pubblica fognatura sono soggetti al controllo dell'EGA e del Gestore con le modalità di cui al D.Lgs.n.152/06.

#### **Art. 58 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali.**

1. Ai sensi del D.Lgs.n.152/06 art.124 e della L. R. n.26/03, lo scarico delle acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, è soggetto a preventiva autorizzazione.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. n.152/06, parte terza, allegato 5, tabelle 3 e 3/A.

3. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'EGA competente in base alle caratteristiche dell'impianto. Il Gestore, in autonomia per gli impianti ricadenti nel proprio Ambito di competenza e previa acquisizione del parere del Gestore per quelli ricadenti in altri Ambiti, può proporre all'EGA della Provincia territorialmente competente per la relativa approvazione:

- deroghe temporanee per i periodi di avviamento e di arresto nonché per ulteriori periodi transitori per il ritorno alle condizioni di regime;
- la concessione di ulteriori e diverse deroghe ai limiti tabellari. (Contratti di servizio);
- limiti specifici per sostanze non previste dal D.Lgs. 152/2006.

4. Il Gestore, nel formulare le proposte di cui sopra deve fornire all'EGA adeguate garanzie riguardo al rispetto dei criteri di tutela di cui al comma precedente.

5. Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti al controllo dell'EGA della Provincia territorialmente competente e del Gestore, con le modalità di cui al D.Lgs. n.152/06, artt. 128, 129.

6. La raccolta delle acque reflue industriali all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata, dotata di idonei pozzetti di campionamento.

7. Qualora dall'insediamento derivino scarichi di acque reflue industriali di diversa origine, potrà essere richiesto che gli stessi siano campionabili separatamente, nonché dotati, laddove realizzabile e comunque nel rispetto delle prescrizioni autorizzative, di idoneo pozzetto di prelievo sulla totalità dei reflui industriali recapitati in fognatura.

8. Le reti di raccolta delle acque reflue all'interno degli insediamenti da cui originano scarichi di acque reflue industriali, devono essere dotate di idonei manufatti, atti a garantire adeguate condizioni di campionamento dello scarico finale comprendente la totalità della tipologia dei reflui.

9. Il Gestore potrà prescrivere all'utente l'installazione degli strumenti di misura, al fine del monitoraggio delle portate immesse e del rispetto delle prescrizioni autorizzative.

10. Il Gestore si riserva, in particolari condizioni connesse alla rilevanza dello scarico o alla pericolosità delle sostanze impiegate nelle attività da cui derivano gli scarichi, di prescrivere l'installazione di strumenti

per il prelievo e/o il controllo automatico dei reflui. Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra, saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

11. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni del successivo art.62.

#### **Art. 59 Variazione degli scarichi.**

1. Qualsiasi variazione degli scarichi di acque reflue industriali, relativa a incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, dovrà essere comunicata all'EGA e al Gestore ed eventualmente autorizzata, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Qualsiasi variazione riguardante modifiche della titolarità dell'autorizzazione allo scarico comporterà il dovere di presentazione, da parte dei titolari, di apposita istanza di voltura all'Autorità Competente.

#### **Art. 60 Cessazione degli scarichi.**

I titolari di scarichi di acque reflue industriali, nel caso di cessazione dello scarico, dovranno darne immediata comunicazione all'EGA della Provincia territorialmente competente ovvero a diversa Autorità Competente.

#### **Art. 61 Accertamenti e controlli.**

Fatto salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 152/06, art.128, comma 2, il Gestore, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito alle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, alla qualità dei reflui, alle portate prelevate e scaricate, nonché al rispetto delle prescrizioni del Regolamento, con i poteri di cui al D.Lgs. n. 152/06 art.129. Sul sito istituzionale è reperibile il "Piano di controllo degli scarichi" annualmente aggiornato.

### ***TITOLO 8 TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE.***

#### **Art. 62 Tariffa del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (art. 155 D. LGS.152/06).**

1. La tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (di seguito "tariffa") è determinata dall'Autorità competente e viene riscossa dal Gestore.

2. La tariffa è dovuta dagli Utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono. L'Utente effettivamente usufruisce del servizio di fognatura quando è residente in una zona provvista di reti di collettamento ad una distanza non superiore a 50 m dal punto di scarico e del servizio di depurazione quando è residente all'interno di un agglomerato collegato ad un impianto di depurazione.

3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acqua prelevata o comunque accumulata.

4. Per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di cui all'art. 57, qualora ammessi, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione ed i relativi coefficienti sono stabiliti dall'Autorità competente in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata; per gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto e che esercitano esclusivamente scarichi domestici, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa fattura di

consumo dell'acqua. Nel caso di approvvigionamento da pozzo privato, l'addebito della tariffa di fognatura e depurazione verrà effettuato con apposita fattura con modalità in funzione della classificazione dello scarico.

**Art. 63 Prescrizione per l'autodenuncia annuale.**

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali nonché i titolari di acque reflue domestiche che provvedono in tutto o in parte ad approvvigionarsi da fonte autonoma sono tenuti all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del servizio di raccolta allontanamento depurazione e scarico.

2. La denuncia di cui sopra deve essere presentata al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno relativamente agli scarichi esercitati nell'anno precedente, tramite il sito internet del Gestore, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet e comunque secondo le indicazioni pubblicate sul sito stesso.

3. Il Gestore si riserva la facoltà sia di effettuare la verifica del contenuto delle denunce presentate che di accertare direttamente gli elementi necessari alla determinazione delle tariffe (in questo caso o in rettifica del contenuto delle denunce presentate, o per l'applicazione d'ufficio qualora la denuncia sia stata omessa) In tal caso gli accertamenti effettuati direttamente dal Gestore prevalgono sui dati dichiarati dai titolari degli scarichi.

4. La riscossione della quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per gli Utenti tenuti all'autodenuncia annuale, verrà effettuata con le modalità previste dalle norme in materia, compresa la facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno.

5. La mancata presentazione della denuncia o la presentazione di denunce incomplete comporta automaticamente l'applicazione della tariffa prevista per la tipologia di scarico esercitata riferita ad un volume di scarico corrispondente alle acque complessivamente prelevate e alla qualità corrispondente al limite massimo scaricabile.